

# Management System Guideline

Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e  
Operazioni con Parti Correlate

## Allegato A | Attività a rischio e individuazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza



14 giugno 2021

All. msg-c-pc-eni spa-A\_it-r04



# INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1 Obiettivi del documento	3
1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento	3
<b>2. ATTIVITÀ A RISCHIO E MISURE DI MITIGAZIONE</b>	<b>4</b>
2.1 Attività a rischio e livello di rischio	4
2.2 Misure di mitigazione	4
<b>3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE</b>	<b>6</b>
3.1 Criteri di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	6
3.2 Cumulo delle Operazioni con Parti Correlate	7
3.3 Criteri alternativi di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	7
<b>4. INDICI DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI INTERESSI DI ALTRE PARTI CORRELATE DI ENI NELLE OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E CON SOCIETÀ COLLEGATE</b>	<b>8</b>

## 1. INTRODUZIONE

---

### 1.1 Obiettivi del documento

---

Obiettivi del presente documento sono la determinazione:

- delle attività a rischio e del relativo livello di rischio, nonché delle conseguenti misure di mitigazione del rischio, identificate e valutate ad esito delle attività di compliance risk assessment<sup>1</sup>;
- dei criteri di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate. Sono, inoltre, individuati gli indici di significatività degli interessi di altre Parti Correlate di Eni nelle Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Collegate.

Restano ferme e si intendono qui richiamate le definizioni contenute nella MSG "Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate" (di seguito "MSG") e nell'Allegato C alla MSG.

---

### 1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento

---

Il presente Allegato ha gli stessi ambiti di applicazione e modalità di recepimento della MSG.

---

<sup>1</sup> Per il significato di "compliance risk assessment" cfr. Management System Guideline "Compliance Integrata".

## 2. ATTIVITÀ A RISCHIO E MISURE DI MITIGAZIONE

### 2.1 Attività a rischio e livello di rischio

In coerenza con quanto indicato nella MSG “Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate” è di seguito riportato uno schema contenente le attività a rischio e il livello di rischio associato. La classificazione è basata sul rischio inerente<sup>2</sup>, determinato considerando la componente di rischio intrinseca, indipendentemente dal sistema di azioni poste in essere per la mitigazione del rischio stesso.

In base alla classificazione, sono state delineate le misure di mitigazione del rischio che devono essere seguite dal Procuratore, anche tramite il soggetto da lui delegato all’istruttoria.

ATTIVITÀ A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE
<b>1. Approvvigionamento di beni e servizi</b>	Alto
<b>2. Vendita di beni e servizi</b>	Alto
<b>3. Operazioni finanziarie</b>	Alto
<b>4. Joint Venture</b>	Medio - Alto
<b>5. M&amp;A, Concessioni e Convenzioni</b>	Medio - Alto
<b>6. Trading &amp; Shipping</b>	Medio - Alto
<b>7. Operazioni con intermediari e consulenti</b>	Medio - Alto
<b>8. Sponsorizzazioni e Partnership</b>	Medio - Basso
<b>9. Risorse Umane</b>	Medio - Basso
<b>10. Immobili</b>	Basso
<b>11. Community Investment &amp; attività non profit</b>	Basso

### 2.2 Misure di mitigazione

Il Procuratore, anche tramite il soggetto da lui delegato all’istruttoria, accede alla Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”:

- per le Operazioni riferite ad attività a rischio Alto – al momento dell’avvio dell’Operazione o della modifica delle condizioni di un’Operazione già approvata, ripetendo la verifica prima dell’esecuzione dell’Operazione<sup>3</sup>;
- per le Operazioni riferite ad attività a rischio Medio – Alto – al momento dell’avvio dell’Operazione o della modifica delle condizioni di un’Operazione già approvata, ripetendo la verifica se tra il momento dell’avvio o della modifica dell’Operazione e l’esecuzione della stessa intercorre un periodo di almeno 30 giorni<sup>4</sup>;

<sup>2</sup> Per il significato di “rischio inerente” cfr. Management System Guideline “Compliance Integrata”.

<sup>3</sup> Qualora all’Operazione non sia applicabile alcuna causa di esclusione di cui al capitolo 10 della MSG.

<sup>4</sup> Qualora all’Operazione non sia applicabile alcuna causa di esclusione di cui al capitolo 10 della MSG.

- per le Operazioni riferite ad attività a rischio Medio – Basso – al momento dell’avvio dell’Operazione o della modifica delle condizioni di un’Operazione già approvata, ripetendo la verifica qualora tra il momento dell’avvio o della modifica dell’Operazione e l’esecuzione della stessa intercorre un periodo di almeno 60 giorni<sup>5</sup>;
- per le Operazioni riferite ad attività a rischio Basso – solo al momento dell’avvio dell’Operazione o della modifica delle condizioni di un’Operazione già approvata.

A seguito delle verifiche nella Banca Dati, qualora la controparte dell’Operazione sia una Parte Correlata, per le Operazioni riferite ad attività a rischio Alto alle quali non sia applicabile alcuna causa di esclusione di cui al capitolo 10 della MSG, il Procuratore – anche tramite il soggetto da lui delegato all’istruttoria – coinvolge sempre l’unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA ai fini dell’attivazione dell’iter previsto dalla MSG.

Negli altri casi, il Procuratore – anche tramite il soggetto da lui delegato all’istruttoria – coinvolge l’unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA solo in caso di criticità.

Il coinvolgimento dell’unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA è sempre previsto qualora la controparte dell’Operazione sia un Amministratore, un Sindaco effettivo di Eni SpA, il Magistrato della Corte di Conti, un Dirigente con responsabilità strategiche di Eni SpA o del soggetto che controlla Eni SpA, un loro Stretto Familiare o una Parte Correlata da loro dichiarata.

---

<sup>5</sup> Qualora all’Operazione non sia applicabile alcuna causa di esclusione di cui al capitolo 10 della MSG.

### 3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

#### 3.1 Criteri di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Si considerano "Operazioni di Maggiore Rilevanza" le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%<sup>6</sup>:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato della reporting entity (senza interessenze di terzi) ovvero, se maggiore, la capitalizzazione rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagabile alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione<sup>7</sup>;
- per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della reporting entity. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla reporting entity; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di altre attività (cioè diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della reporting entity. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla reporting entity; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

<sup>6</sup> La percentuale è stabilita nella MSG al capitolo 2, "Operazioni di Maggiore Rilevanza".

<sup>7</sup> La determinazione del fair value è operata in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

I medesimi parametri sono utilizzati per valutare la rilevanza delle Operazioni poste in essere tra controllate; pertanto i denominatori dei rapporti sono riferiti alla reporting entity controllante.

Per le Operazioni poste in essere da una **società controllata quotata** con Eni, o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società controllata quotata, le Operazioni si considerano di Maggiore Rilevanza quando almeno uno dei parametri indicati in precedenza risulti superiore alla soglia del 2,5%<sup>8</sup>.

### 3.2 Cumulo delle Operazioni con Parti Correlate

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, si considerano anche le Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, siano concluse con la stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Eni e superino, ove cumulativamente considerate, nel corso dell'esercizio, le soglie di rilevanza indicate in precedenza.

Ai fini della determinazione del cumulo non si considerano le Operazioni escluse ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 10 della MSG.

In caso di cumulo di più Operazioni, in primo luogo è determinata la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici indicati in precedenza, ad essa applicabili; per verificare il superamento delle soglie previste (5% o 2,5%) i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

### 3.3 Criteri alternativi di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici indicati in precedenza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici.

A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

---

<sup>8</sup> La percentuale è stabilita nella MSG al capitolo 2, "Operazioni di Maggiore Rilevanza". A tal fine rilevano i dati tratti dai documenti contabili della società controllata quotata.

## 4. INDICI DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI INTERESSI DI ALTRE PARTI CORRELATE DI ENI NELLE OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E CON SOCIETÀ COLLEGATE

L'esenzione prevista dal capitolo 10 della MSG, relativa alle Operazioni con o tra società controllate o collegate, non si applica qualora:

1. le società parti dell'Operazione condividano uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti esclusivamente dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta.

La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;

2. la società controllata o collegata parte dell'Operazione sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi da Eni) dal soggetto che controlla Eni e il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto in Eni. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata<sup>9</sup>.

Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo;

3. le società controllate o collegate parte dell'Operazione siano partecipate dalle Parti Correlate di cui al capitolo 2, lettere a) e b) punto v) dell'Allegato C alla MSG in misura superiore al 5%.

Non rappresenta, invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate da Eni o ad essa collegate.

L'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate verifica almeno semestralmente (i) con la Funzione competente per il bilancio consolidato e relazioni l'esistenza di eventuali società controllate, società collegate o a controllo congiunto di Eni SpA che siano partecipate dal soggetto che controlla Eni SpA e in cui il peso di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta in Eni SpA; e (ii) con la Funzione competente in materia di compensation & benefits l'esistenza di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti esclusivamente dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate di Eni SpA.

Nelle dichiarazioni rilasciate periodicamente dalle Parti Correlate di cui al capitolo 2, lettera a) dell'Allegato C alla MSG, queste sono tenute a dichiarare eventuali partecipazioni in società controllate, anche congiuntamente, o

<sup>9</sup> A titolo esemplificativo:

(i) **Interesse Significativo:** la società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Eni), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $50\% + (50\% \cdot 50\%) = 75\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%.

(ii) **Interesse non Significativo:** la società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Eni), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C, giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $10\% + (30\% \cdot 50\%) = 25\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

collegate di Eni SpA in misura superiore al 5% che siano da loro detenute, ovvero da loro Stretti Familiari, nonché da entità di cui hanno il Controllo, anche Congiunto.